

Le collaborazioni coordinate e continuative prive di specifico progetto: conseguenze sul rapporto

ORSOLA RAZZOLINI E ANNALISA ROSIELLO*

In tema di lavoro a progetto, la giurisprudenza di merito continua a restare divisa sull'interpretazione dell'articolo 69, comma 1, Decreto Legislativo n. 276 del 2003, per il quale «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto».

L'orientamento della presunzione relativa

Per un primo orientamento, inaugurato dalla sentenza del Tribunale di Torino del 5 aprile 2005, la norma in parola introdurrebbe una presunzione di subordinazione di carattere solo relativo. Questa soluzione interpretativa si fonda sull'argomento per cui attribuire all'articolo 69, comma 1, il significato di presunzione assoluta si porrebbe in insanabile contrasto con il cosiddetto principio dell'indisponibilità del tipo della subordinazione, affermato dalla Corte Costituzionale.

In una successiva sentenza, sempre dello stesso Tribunale di Torino, 5 aprile 2005 (in *Riv. it. dir. lav.*, 2005, II, 849 ss.), l'esigenza di interpretare l'articolo 69, comma 1, nel senso di una presunzione

solo relativa di subordinazione, viene giustificata attraverso un ulteriore argomento. Attribuire alla norma in parola il carattere di presunzione assoluta, significherebbe considerarla una sorta di sanzione che trova applicazione a prescindere «da ogni effettivo accertamento, con lesione del diritto di difesa "dal momento che preclude all'interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta e che pertanto sono in grado di incidere sull'entità della sanzione"».

Quest'opzione interpretativa trova ulteriore sostegno nelle Circolari del Ministero del lavoro e, in particolare, nella Circolare n. 1 del 2004, dove si afferma espressamente la natura di presunzione relativa dell'articolo 69, comma 1, che può essere superata «qualora il committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo». La soluzione del Ministero del lavoro si fonda, più che sull'esigenza di non porsi in contrasto con il cosiddetto principio dell'indisponibilità del tipo della subordinazione o con il diritto costituzionale alla difesa, sulla avvertita necessità di salvaguardare l'ambito applicativo del contratto d'opera (art. 2222 c.c.), di cui «la fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a

progetto (...) non ha certo comportato l'abrogazione».

L'orientamento della presunzione assoluta

L'orientamento contrario è, invece, sostenuto da una cospicua parte della giurisprudenza di merito, specialmente milanese. Secondo queste decisioni l'assenza o la non sufficiente specificità del progetto determina la conversione *ope legis* del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza possibilità per il committente di fornire alcuna prova contraria.

Gli argomenti su cui si fonda tale diversa interpretazione sono due. Anzitutto, il dato testuale: la rubrica dell'articolo 69, «divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto» e l'espressione «sono considerati», utilizzata dal Legislatore, sono, secondo i Giudici, di tenore letterale inequivocabile. Esse vogliono «esattamente dire che non vi è spazio per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici, la cui definizione viene data nel comma 1 dell'articolo 69, e che la conseguenza di tale atipicità è la conversione del contratto (...) Se non c'è lavoro a progetto c'è lavoro subordinato e non vi sono alternative» (cfr. Trib.

* Avvocate giuslavoriste in Milano

Milano, 20 ottobre 2006; Trib. Milano, 23 marzo 2006; Trib. Roma, 23 novembre 2006; Trib. Milano, 5 febbraio 2007, cit.; Trib. Trapani, 22 luglio 2010). Da questa considerazione, discende l'interpretazione per cui l'articolo 69, comma 1, non sarebbe una presunzione, bensì un «vero e proprio imperativo», una *sanzione* legale che scatta automaticamente in presenza della violazione del divieto di stipulare rapporti di collaborazione continuativa e coordinata non riconducibili ad un progetto specifico. In quest'ottica, osserva il Giudice del Tribunale di Roma, non si pone nemmeno un problema di compatibilità rispetto al principio della cosiddetta indisponibilità del tipo, «perché, in realtà, non si tratta, in tale ipotesi, di attribuire una qualificazione giuridica ad una tipologia di rapporti di lavoro, bensì di una scelta legislativa sanzionatoria, senza la quale l'intero sistema del lavoro a progetto non avrebbe in sostanza alcun senso; sicché non sembra neppure esatto parlare di presunzione e discutere se essa sia classificabile *iuris et de iure* o *iuris tantum*, poiché non di presunzione si tratta ma di vera e propria statuizione del Legislatore in ordine alle conseguenze di una violazione di legge» (cfr. Trib. Roma, 23 novembre 2006). Questo, molto sinteticamente, il contesto giurisprudenziale di riferimento.

La specificità del progetto quale elemento di genuinità della collaborazione

Appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale per cui l'assenza o la non sufficiente spe-

cificità del progetto determinerebbe la conversione *ope legis* del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza possibilità per il committente di fornire alcuna prova contraria.

Al di là delle critiche da più parti mosse alla formulazione ambigua e confusa dell'articolo 61, Decreto Legislativo n. 276 del 2003, al fine giungere ad un'interpretazione coerente dell'articolo 61 e dell'articolo 69, comma 1 è giocoforza attribuire al requisito del "progetto" un preciso significato giuridico e, in particolare, una funzione selettiva delle prestazioni d'opera coordinate e continuative riconducibili nell'area del lavoro autonomo «genuino». Solo così, infatti, la sua assenza o la sua non sufficiente specificità può essere ragionevolmente assunta a indice inequivocabile di subordinazione.

In particolare, secondo una parte della dottrina, attraverso l'obbligo di riconduzione ad uno o più progetti, programmi di lavoro o fasi di esso, il Legislatore avrebbe inteso delimitare più chiaramente i confini dell'autonomia del collaboratore, arricchendo e specificando il contenuto dei requisiti della continuità e del coordinamento, il cui oscuro e controverso significato aveva in precedenza reso possibile un utilizzo delle collaborazioni continuative e coordinate come sostituti funzionalmente equivalenti del lavoro subordinato.

Attraverso l'obbligo di riconduzione delle collaborazioni coordinate e continuative ad uno o più progetti, programmi di lavoro o fasi di esso, il Legislatore arricchisce il contenuto dei requisiti del coordinamento e della conti-

nuità proprio al fine di incidere sui fattori dell'incompletezza e della durata che, nella prospettiva dei contratti relazionali, favoriscono la riappropriazione e il conseguente esercizio di poteri unilaterali da parte del contraente dotato di superiore potere economico.

Si consideri anzitutto la relazione esistente fra il progetto e il coordinamento: relazione che emerge chiaramente sol che si valorizzi l'uso da parte del Legislatore delle espressioni "progetto" o "programma di lavoro", chiaro omaggio alla consolidata elaborazione giurisprudenziale e dottrinale sviluppatasi proprio in punto di "coordinamento". L'obbligo imposto al committente di determinare *ex ante*, al momento della stipulazione del contratto, il contenuto caratterizzante «del progetto o programma di lavoro o fasi di esso» alla cui realizzazione la prestazione d'opera è funzionalmente destinata, ha un significato preciso. Il committente deve definire, una volta per tutte, *ex ante* la speciale qualità che deve avere l'*opus perfectum* per risultare utile e funzionalmente integrabile al suo processo produttivo: l'essere ad esso coordinata.

Tale interpretazione trova una conferma nel successivo articolo 62, ove, rispettivamente alle lettere a, b, d, vengono enunciati alcuni degli elementi essenziali del contratto di lavoro a progetto: l'indicazione della durata determinata e determinabile della prestazione; il contenuto caratterizzante del progetto, programma, o fasi di esso; «le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che

in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa»: previsioni, queste, rivolte ad affidare interamente allo schema del contratto la regolazione dell'intero svolgimento successivo del rapporto, riducendo al minimo lacune o incompletezze che, come poc'anzi ricordato, favoriscono l'insorgere di poteri unilaterali.

In altri termini, imporre al committente di dire tutto in anticipo, precludendone una successiva interferenza (o ingerenza) sull'attività del collaboratore, è una tecnica legislativa rivolta a tracciare i confini dell'autonomia del collaboratore con una nitidezza quasi persino superiore a quella ad esempio utilizzata nelle ipotesi del contratto di agenzia, trasporto, spedizione e mandato, ove resta il potere del committente di impartire istruzioni.

Finalità della norma così come prevalentemente interpretata

L'interpretazione giurisprudenziale sopra descritta è sostenuta, oltre che da una cospicua parte della dottrina, anche dalla recente Circolare n. 4/2008, dove si chiarisce che la funzione dell'articolo 61, comma 1, è quella di delimitare «l'utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perché definite in funzione di un risultato *predeterminato* che le caratterizza e ne delimita l'ambito di svolgimento. Ancora, in una recente sentenza, il Tribunale di Trapani afferma che, attraverso l'introduzione del requisito del progetto, è stato

definitivamente chiarito che: «affinché la prestazione resa dal lavoratore (collaboratore coordinato e continuativo) possa essere ricondotta al contratto di lavoro a progetto è necessario che quella sia collegata funzionalmente ad un progetto; in caso contrario non può che collegarsi ad un ordinario lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si può pertanto affermare che, nell'ottica del Legislatore del 2003, il mondo della subordinazione si sia in qualche modo ampliato, in quanto l'inserimento del lavoratore in azienda (perché chiamato ad espletare attività continuativa coordinata e personale) - e fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 61 - è ormai sempre riconducibile nell'alveo del lavoro subordinato se non possa collegarsi funzionalmente ad un progetto» (Trib. Trapani, 22 luglio 2010).

Sulla base di queste considerazioni, solo abbozzate nelle loro linee essenziali, si ritiene condivisibile la posizione interpretativa avanzata da parte della dottrina secondo cui, alla luce del dato testuale, risulterebbe finalmente chiarito che il coordinamento è una qualità della prestazione definita *ex ante* dal creditore e impressa, in costanza di rapporto, *soltanto* dal debitore; che il coordinamento è solo *auto-coordinamento*, diverso dalla eterodirezione da un punto di vista qualitativo e non solo quantitativo.

Senza dubbio una situazione del genere non può durare troppo a lungo atteso che, come si è già detto, più il rapporto dura nel tempo, più è difficile (per non dire impossibile) determinarne *ex ante* una completa regolamentazione, e più aumenta, pertanto, il

rischio che il contraente più forte si riappropri di poteri unilaterali, erodendo, progressivamente, la sfera di autonomia del contraente più debole. Emerge qui l'altra funzione svolta dal progetto, mediante il quale il Legislatore circoscrive la durata temporale del rapporto, introducendo il requisito della sostanziale temporaneità dell'interesse produttivo in funzione del quale il collaboratore svolge la propria prestazione d'opera.

Gli effetti della assenza o della non specificità del progetto: conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato

Se non è possibile individuare il progetto, né dal punto di vista formale, né dal punto di vista sostanziale, manca all'origine il requisito in presenza del quale, nel complessivo impianto della disciplina, l'attività continuativa e coordinata del collaboratore risulta compatibile con i caratteri propri del lavoro autonomo. E, in assenza del requisito sul quale è riposta la garanzia del rispetto dell'autonomia del collaboratore in costanza di rapporto, appare coerente la sua valutazione legale tipica alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Come è stato osservato, ciò non significa sostenere che le collaborazioni coordinate e continuative «senza vincolo di subordinazione», di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c., siano *tutte* necessariamente lavoro subordinato. Infatti, se le collaborazioni coordinate

e continuative sono «genuinamente autonome», si svolgono cioè effettivamente senza vincolo di subordinazione, è sempre possibile individuare, se non sul piano formale, almeno sul piano sostanziale, il progetto o il programma che il collaboratore, con la sua prestazione, concorre a realizzare. «E' cioè sempre possibile individuare *ex ante* l'«esposizione» o il «piano» di ciò che le parti ritengono debba essere fatto per la realizzazione dell'opera o del servizio». Viceversa, se il rapporto risulta connotato da continuità, coordinamento e dalla natura prevalentemente personale della prestazione, ma non è dato identificare né ricostruire un progetto o un programma di lavoro iniziale, non è pensabile che il collaboratore abbia una gestione autonoma di alcunché. Nel contempo, l'assenza e l'im-

possibilità di ricostruire un progetto esclude che il rapporto di lavoro intercorrente fra le parti possa essere qualificato alla stregua di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dove, ai sensi dell'articolo 1, Decreto Legislativo n. 368 del 2001, è obbligatoria l'indicazione per iscritto, *ex ante*, delle ragioni produttive, tecniche, sostitutive e organizzative che giustificano l'apposizione del termine. Se non c'è, né è possibile individuare un progetto, programma di lavoro o fase di esso, è altrettanto impossibile individuare una specifica ragione tecnica, organizzativa, produttiva e sostitutiva causalmente riconducibile all'assunzione del lavoratore a tempo determinato. L'interpretazione descritta non mette neppure a repentaglio la sopravvivenza della fattispecie del contratto d'opera, di cui all'ar-

ticolo 2222 c.c. e degli altri contratti, di cui al libro IV del codice civile, ascrivibili alla categoria del lavoro autonomo. Infatti, se non è possibile individuare un progetto, ma tuttavia il rapporto risulta privo dei caratteri della continuità, del coordinamento o della natura prevalentemente personale della prestazione (ad esempio nel caso in cui il prestatore d'opera sia un medio-grande imprenditore), si fuoriesce del tutto dall'ambito applicativo della disciplina in materia di lavoro a progetto e, più in particolare, degli articoli 61, comma 1 e 69, comma 1 che, nella loro formulazione letterale, si riferiscono espressamente ai soli «*rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione*», di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c.